



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero delle imprese del made in Italy
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e
il bilancio
dgrosib.div01@pec.mise.gov.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato /
IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) – Ipotesi di accordo 25 ottobre 2022 concernente l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, anno 2022.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo di cui all'oggetto, ai fini del controllo congiunto previsto dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

In proposito, si rimanda preliminarmente all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP, trasmesso con nota prot. 272889 del 20/12/2022.

Nel merito, con riferimento ai progetti di cui all'articolo 3 dell'ipotesi di accordo, si ribadisce quanto già espresso da questo Dipartimento con le note DFP 67787/2021 e DFP 81765/2021 e si ritiene che l'articolato sia asseverabile nella misura in cui, la natura dei predetti progetti e delle attività che vengono finanziate, esulino dalle attività lavorative ordinarie.

Riguardo la remunerazione della *performance*, di cui all'articolo 5 dell'ipotesi di accordo, si ribadisce, anche per l'annualità in esame che, nella sottoscrizione definitiva, dovranno essere indicati i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla *performance* (ovvero la correlazione tra il punteggio ottenuto, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, e la quota di compenso che verrà percepita). Sempre con riguardo all'articolo 5 si segnala l'illegittimità della clausola nella parte in cui non prevede una distinzione tra *performance* organizzativa e *performance* individuale, così come indicato nell'art. 50, comma 2, lett. a) e b) e comma 3, del CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2021. Pertanto, si chiede di inserire tale previsione in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.

In relazione alle progressioni economiche, così come disciplinate dall'articolo 7 dell'ipotesi in esame, si ricorda che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del CCNL comparto Funzioni centrali triennio 2019-2021, le procedure sono portate a termine e concluse, sulla base della previgente disciplina; da ciò deriva conseguentemente che, la decorrenza al 1° gennaio 2022, potrà essere confermata solo nella misura in cui si provveda all'approvazione delle relative graduatorie entro il 31 dicembre 2022.

Ciò posto, tenuto conto del sopra citato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Dott. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 256345
Allegati:
Risposta a Nota del: 17/11/2022, n. 85333

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva
Roma

All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero dello
sviluppo economico (ora
Ministero delle imprese e del
made in Italy)

OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy)
- Nuova ipotesi di accordo relativo all'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2022.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato la nuova ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare tale nuova ipotesi è stata stipulata a seguito delle osservazioni formulate da questo Dipartimento con nota n. 236009 del 6 ottobre 2022 e da codesto Dipartimento con nota n. 75780 del 7 ottobre 2022.

La predetta nuova ipotesi dispone l'utilizzo delle risorse del fondo risorse decentrate anno 2022, pari ad euro 8.043.606,57 per il finanziamento degli istituti retributivi ivi previsti.

Esaminata tale ipotesi si rileva, nelle premesse della stessa nonché nelle relative relazioni tecnica ed illustrativa, il riferimento all'articolo 18, comma 8 del CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022; in particolare nell'allegata Tabella A viene indicato, ai sensi del predetto articolo 18, comma 8, un importo come alimentante del fondo risorse decentrate anno 2022.

Al riguardo, si fa presente che le risorse di cui al citato articolo 18, comma 8, riguardano le risorse necessarie al finanziamento delle progressioni tra le aree, progressioni quest'ultime non finanziate con le risorse del fondo risorse decentrate che, conseguentemente, non può essere incrementato delle risorse in questione. Pertanto, in sede di sottoscrizione definitiva tale riferimento va eliminato nella ipotesi di accordo nonché nella documentazione a corredo della stessa.

Con riferimento a quanto osservato nella citata nota n. 236009 del 6 ottobre 2022 di questo Dipartimento relativamente alla necessità di non riportare nella relazione tecnica alla *Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità – 4° riquadro – pagina 2*, l'importo pari a 286.689,97 euro, riferito all'art. 76, comma 3, lett. d) del CCNL 12 febbraio 2018, in quanto le voci che lo compongono non sono state assentite in sede di determinazione del fondo assestato anno 2022, si fa presente che, pur essendo stato espunto nella nuova relazione tecnica il predetto importo quale totale, al fine di non generare equivoci nella determinazione del fondo di cui trattasi va espunto il suddetto 4° riquadro contenente tutte le voci singole che costituivano il predetto importo.

Inoltre, l'ipotesi di accordo prevede, tra l'altro, all'articolo 8 che le ulteriori risorse che eventualmente confluiranno nel Fondo risorse decentrate 2022 andranno ad incrementare la quota destinata ai premi per la produttività individuale.

Qualora tra le predette ulteriori risorse siano da considerarsi anche i proventi derivanti dallo svolgimento di attività in conto terzi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 366/2003 e che, peraltro, la relazione tecnica non quantifica nell'ammontare, si ribadisce che le risorse di cui trattasi, rientrando nell'allegato B dell'art. 67, commi 2 e 3 del D. L n. 112/2008, sono soggette alle norme di contenimento sul trattamento accessorio, da ultimo all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Pertanto, il predetto ammontare, non precisato nella citata relazione tecnica, non potrà ad ogni modo superare l'importo certificato nell'anno 2016.

Stante quanto sopra detto, tenuto conto che la nuova ipotesi recepisce le osservazioni formulate da questo Dipartimento, verificato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo risorse decentrate dell'anno 2022 e considerato, altresì, il parere dell'Ufficio centrale di bilancio, si fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva venga modificata nei termini predetti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

